

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI" San Benedetto del Tronto Viale De Gasperi 141 - cod. fisc. 82001310448 tel 0735/82900	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (art. 4. legge 53/2003, D.Lgs. 77/2005)	Prot. n.
		a.s. _____
CONVENZIONE Alternanza scuola-lavoro		

**CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
E SOGGETTO OSPITANTE**

TRA

il Liceo Scientifico Statale "B. Rosetti" con sede in San Benedetto del Tronto (AP) viale De Gasperi, 141, codice fiscale 82001310448 d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica", nella persona della Dirigente Scolastica Dott.sa Stefania Marini nata a Montegiorgio il 22.02.1964, legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica;

E

il con sede legale in (...), via, n....., codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal/la Sig./ra nato/a a (...) il, domiciliata, per la sua carica a (...), in via, n.;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-34, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituzione Scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Soggetto ospitante, si impegna ad accoglienza a titolo gratuito presso le strutture soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'"Istituzione Scolastica".

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per ii periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, indicato dal Soggetto Ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella Struttura Ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione Scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il ***docente tutor interno*** svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il ***tutor formativo esterno*** svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui

all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 3 bis

Il soggetto ospitante individua la figura del tutor formativo esterno tra i Consiglieri delegati alla formazione.

La nomina, a cura del Consiglio dell'Ordine, è comunicata a cura del Presidente al Dirigente Scolastico.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. Il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nelle forme previste per gli studenti degli Istituti statali, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative con apposita polizza assicurativa. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, in tempo reale, all'Istituzione Scolastica, in modo tale che quest'ultima possa provvedere, nel rispetto dei tempi normativamente previsti, alla denuncia alla competente INAIL ed alla Compagnia Assicurativa con la quale ha stipulato la relativa polizza;

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'Istituzione Scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor dell'Istituzione Scolastica di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della Struttura Ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

L'Istituzione Scolastica e il Soggetto Ospitante si impegnano altresì alla definizione dei seguenti obiettivi:

– **Attività di tutoraggio per il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro**

Art. 8

La sottoscrizione della presente Convenzione e la sua attuazione non comportano alcun onere finanziario, né a capo dell'Istituzione Scolastica né a capo del Soggetto Ospitante.

Sia l'Istituzione Scolastica che il Soggetto Ospitante garantiranno la presenza dei propri referenti per partecipare alle attività del gruppo di lavoro di cui all'art. 7.

Il Soggetto Ospitante garantisce la realizzazione delle singole attività operative mediante appositi accordi fra le parti interessate, previo assenso degli organi preposti all'adozione delle decisioni in merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative statutarie e regolamenti vigenti, fermo restando l'assenza di ogni onere finanziario né in capo all'Istituzione Scolastica, né in capo al Soggetto Ospitante, né in capo ai soggetti coinvolti nell'Alternanza Scuola-lavoro, ai sensi e per gli effetti della presente convenzione quadro.

Art. 9

Alla presente convenzione è allegata dichiarazione di responsabilità (allegato 1) che dovrà essere restituita firmata su ogni pagina, a pena di risoluzione della convenzione stessa;

Art. 10

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata di anni tre (3) salvo disdetta di una delle parti firmatarie da esercitarsi tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima del termine fissato per la scadenza. Devono essere comunque fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgimento.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al Soggetto Ospitante e all'Istituzione Scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo _____

Data _____

Liceo Scientifico Statale

Legale rappresentante

Dott.ssa Stefania Marini

Legale rappresentante